



COMUNE di LAURITO

Provincia di Salerno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 21 del 31.03.2020

OGGETTO: Emergenza Covid 19 sostegno alla popolazione bisognosa - Risorse per solidarietà alimentare. Indirizzi

L' anno **2020** del Mese di **MARZO** il giorno **31** alle ore 16,00 CON l'assistenza telematica del Segretario Comunale Dott.ssa Marianna Vecchio che provvede alla redazione del presente verbale;

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge sono stati oggi convocati a seduta i Componenti la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

SPERANZA VINCENZO	SINDACO	P
IULIANO ROSA	VICESINDACO	P
IORIO ANNIBALE PROSPERO	ASSESSORE	P

Ne risultano assenti //.

Assume la presidenza il Signor Avv. VINCENZO SPERANZA , in qualità di SINDACO, con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Marianna Vecchio

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto

Soggetta a comunicazione S	Immediatamente eseguibile S	Soggetta a ratifica N
----------------------------	-----------------------------	-----------------------

LA GIUNTA COMUNALE

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell' 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo

2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020 e n. 656 del 26 marzo 2020 recanti: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTO il decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, in legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTI i decreti- legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n. 11 e del 9 marzo 2020 n. 14 recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RICHIAMATA ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Dipartimento della Protezione civile è stato disposto, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19, che il Ministero dell'interno, entro il 31 marzo 2020, dispone, in via di anticipazione nelle more del successivo reintegro, il pagamento di un importo pari ad euro 400.000.000,00, di cui euro 386.945.839,14 in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna ,ed euro 13.054.160,86 in favore delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTO CHE Il Decreto 17-03-2020 n,18, ha previsto all'art. 66 intitolato “Erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” uno specifico chiarimento in merito alle agevolazioni spettanti ai cittadini per premiare la loro generosità nel contribuire direttamente alle necessità del paese derivanti dalla emergenza da Corona Virus;

VISTO inoltre che Il comma 1 dell'art. 66 del D.L. del 16 marzo 2020 prevede che per tutte le erogazioni liberali in denaro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali, spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro se fatte in favore di:

- Stato,
- Regioni
- Enti locali territoriali,
 - Enti o istituzioni pubbliche
 - Fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro

VISTO CHE il comma 2 dell'art. 66 del D.L.16 marzo 2020 prevede invece che per le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate dai soggetti titolari di reddito d'impresa, si applica quanto previsto dall'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, ossia si applica quanto previsto per le popolazioni colpite da calamità pubbliche. Gli importi versati per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati ed enti per sostenere le popolazioni colpite da calamità pubbliche è deducibile dal reddito d'impresa. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.

CONSIDERATO che l'importo spettante a ciascun comune, a titolo di contributo a rimborso della spesa sostenuta, è stato predeterminato attraverso un riparto che tiene conto dell'ammontare della popolazione comunale residente e della maggior frequenza di situazioni di rischio nei territori con imponibile Irpef più basso;

EVIDENZIATO CHE in virtù della disposizione da ultimo richiamata, si è disposto altresì che << *ciascun Comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale. L'Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico* >>;

RITENUTO, necessario, pertanto, fornire opportuno atto di indirizzo al Responsabile competente affinché, in applicazione delle coordinate fornite dal Capo Dipartimento della Protezione civile, provveda, in via istruttoria, ad individuare la platea dei possibili beneficiari della misura in oggetto, avendo considerazione che accedono prioritariamente alla misura di "solidarietà alimentare" coloro che non hanno altro sostegno pubblico;

RITENUTO, altresì, opportuno, al fine di dare concreta attuazione alla misura in oggetto:

a) incaricare il Responsabile di Area competente a procedere con l'individuazione degli esercizi commerciali - previa sottoscrizione di apposita convenzione con l'Ente, secondo il modello allegato alla presente - presso i quali i cittadini individuati come destinatari della misura in oggetto potranno spendere il buono spesa loro riservato;

b) stabilire che - fatte salve diverse indicazioni segnalate dall'assistente sociale competente - per ogni nucleo familiare, il valore complessivo dei buoni alimentari avrà il seguente importo settimanale, entro il limite provvisorio della somma di €. 6.249,65 assegnata: 1) nucleo familiare composto da cinque o più membri €. 120,00; 2) nucleo familiare composto da quattro membri €. 100,00; 3) nucleo familiare composto da tre membri €. 80,00; 4) nucleo familiare composto da due membri €.60,00; 5) nucleo familiare composto da un solo membro €. 40,00;

c) stabilire che il requisito "*di non essere detentori di titoli bancari e depositi postali*" indicato nel modulo per la domanda di ammissione al beneficio alimentare, già pubblicato in via d'urgenza, va inteso non come requisito di ammissione della domanda ma come requisito di valutazione della stessa;

c) che le domande pervenute saranno valutate con cadenza settimanale, fino al limite - provvisorio - del budget disponibile, sopra indicato;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/200) resi dai responsabili del servizio;

VISTO il D.lgs. 267/00;

Con votazione unanime favorevole, espressa nelle forme di legge

DELIBERA

DI APPROVARE le premesse che costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto;

DI RECEPIRE integralmente quanto disposto dall' Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29/03/2020;

DI ACCENDERE un conto corrente dedicato dove far confluire le eventuali donazioni che dovessero pervenire, dando apposito incarico all'ufficio competente;

DI ATTIVARE, quale forma di sostegno alla popolazione per la durata dell'emergenza Covid 19, la distribuzione di *buoni spesa* utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali, entro il limite – provvisorio – di €. 6.249,65

DI CONFERIRE mandato al Responsabile Area Affari Generali a procedere con l'individuazione degli esercizi commerciali, presenti all'interno del territorio comunale, presso i quali i cittadini individuati come destinatari della misura in oggetto potranno spendere il buono spesa loro riservato;

DI STABILIRE

che - fatte salve diverse indicazioni segnalate dall'assistente sociale competente - per ogni nucleo familiare, il valore complessivo dei buoni alimentari avrà il seguente importo settimanale, entro il limite provvisorio della somma di €. 6.249,65 assegnata: 1) nucleo familiare composto da cinque o più membri €. 120,00; 2) nucleo familiare composto da quattro membri €. 100,00; 3) nucleo familiare composto da tre membri €. 80,00; 4) nucleo familiare composto da due membri €.60,00; 5) nucleo familiare composto da un solo membro €. 40,00;

che le domande pervenute saranno valutate con cadenza settimanale, fino al limite - provvisorio – del budget disponibile sopra indicato;

che il requisito "*di non essere detentori di titoli bancari e depositi postali*" indicato nel modulo per la domanda di ammissione al beneficio alimentare, già pubblicato in via d'urgenza, va inteso non come requisito di ammissione della domanda ma come requisito di valutazione della stessa;

DI APPROVARE lo schema di convenzione allegato al presente atto (all. a), disciplinante i rapporti tra l'Ente ed il singolo esercizio commerciale individuato, e i modelli dei buoni alimentari (all. b);

DI INCARICARE, l'assistente sociale coadiuvato dal Responsabile del Settore Affari Generali dell'attuazione del presente deliberato, accogliendo e valutando le domande che saranno presentate e organizzando le attività necessarie per l'erogazione del sostegno;

DI RINVIARE ad un successivo atto l'approvazione definitiva della graduatoria proposta dall'Ufficio competente;

DI DICHIARARE, attesa l'urgenza di provvedere, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

OGGETTO: Emergenza Covid 19 sostegno alla popolazione bisognosa - Risorse per solidarietà alimentare. Indirizzi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta , ai sensi degli art. 49 e 147 *bis* TUEL - D. Lgs n° 267/2000 - esprime

Sintesi parere: **Favorevole**

LAURITO lì 31.03.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Avv. Salvatore CARRO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 *bis* s.m.i., TUEL - D. Lgs n° 267/2000 - esprime

Sintesi parere: **Favorevole**

LAURITO lì 31/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. ssa Elisa SPERANZA

OGGETTO: Emergenza Covid 19 sostegno alla popolazione bisognosa - Risorse per solidarietà alimentare. Indirizzi

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
- Avv Vincenzo Speranza -


IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Marianna Vecchio

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che il presente atto è stato pubblicato, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).
- E' dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, co.4, del D. Lgs. N° 267/2000

Dalla residenza comunale, li
L'Addetto alla Pubblicazione




Per Il Responsabile del servizio

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che il presente atto è stato pubblicato, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).
- E' dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, co.4, del D. Lgs. N° 267/2000

Dalla residenza comunale,
L'Addetto alla Pubblicazione
Il Responsabile del servizio



il Responsabile del Servizio



Allegato A)

COMUNE DI LAURITO

PROVINCIA DI SALERNO

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LAURITO E L'ESERCIZIO COMMERCIALE PER L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEL BUONO SPESA COMUNALE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI LAURITO – EMERGENZA COVID 19

TRA

Il Comune di Laurito (SA) Codice fiscale 84001510654, - P.I. n. 00776010654, rappresentato dall' Avv. Salvatore Carro, nato a Laurito il 25-10-1969 (c.f.: CRRSVT69R25E486E), il quale, in qualità di responsabile settore affari generali/avvocatura comunale, interviene nel presente atto in nome e per conto dell'Ente, a ciò autorizzato con deliberazione di G.C. n. 21 del 31.03.2020

E

l' Esercizio commerciale con sede in
Via P.IVA....., nella persona
di che interviene al presente atto in qualità
di.....

in esecuzione dell'Ocdpc n.658 del 29 marzo 2020 ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili con il quale vengono assegnate risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare e della deliberazione di Giunta Comunale n 46 del 30/03/2020

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei Buoni Spesa per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità presso gli esercizi commerciali convenzionati.

Le parti danno atto che la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra il soggetto privato e l'acquirente dei beni.

ART. 2 – MODALITA' D'UTILIZZO

I buoni spesa del valore di €. 25,00 sono rilasciati dal Comune di Laurito (SA). Potranno essere spesi anche cumulativamente presso l'esercizio convenzionato entro e non oltre il termine perentorio del 31/05/2020.

ART.3 – MODALITA' DI RIMBORSO

Il buono spesa è rimborsato all'esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso a fronte di presentazione al Comune dei buoni spesa in originale.

Per ottenere il rimborso è necessario che i buoni siano firmati dal beneficiario, dall'esercente e corredati da relativo scontrino fiscale.

Il rimborso avverrà, in favore dell'esercente commerciale, previa verifica della regolarità della documentazione presentata, mediante bonifico sul c.c. indicato all'atto della richiesta del primo rimborso.

Non saranno rimborsati buoni spesa carenti di scontrino o di firma del beneficiario o di firma dell'esercente commerciale.

Il titolare dell'esercizio commerciale convenzionato si impegna a consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini del rimborso all'ufficio Affari Generali del Comune di Laurito al raggiungimento della soglia minima di 200 euro e comunque rispettando le seguenti date di richiesta rimborso:

- 15 aprile
- 30 aprile
- 15 maggio
- 1° giugno.

ART. 4 CONDIZIONI

I buoni spesa sono cumulabili, sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non trasferibili, non cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.

ART. 5– BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA

Con il buono spesa possono essere acquistati prodotti delle seguenti categorie merceologiche:

1. prodotti alimentari di prima necessità (es: pasta, pane, olio, zucchero, sale, latte, acqua, carne, frutta e simili) .

E' in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente accertando l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

ART.6 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità sino a tutto il 31/05/2020, salvo successive proroghe.

ART.7 – RISERVATEZZA DEI DATI

L'esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è responsabile del trattamento dei dati personali dei beneficiari ed è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del Decreto Lgs. 196/2003 e del regolamento (EU) 2016/679. Egli assume la qualifica di responsabile del trattamento dei dati come da atto che, debitamente firmato dalle parti, si allega alla presente convenzione, per formarne parte

integrante e sostanziale.

ART.8 –CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art. 5, così come di interrompere il servizio per il beneficiario del buono.

ART.9– CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie tra le parti inerenti l'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di Vallo della Lucania, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

ART. 10 DOMICILIO

Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la sede municipale di Laurito

ART.11– SPESE CONVENZIONE

Tutte le spese inerenti e derivanti dalla presente Convenzione sono a carico dell'esercizio commerciale convenzionato. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 6, comma 2 del D.P.R. 131/1986.

ART.12– NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

LCS

Laurito.....

Il Comune di Laurito
Il Responsabile del Servizio Affari Generali

L'Esercizio Commerciale

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 1341 cc sono specificamente approvati per iscritto i seguenti patti e condizioni: art. 7 riservatezza dei dati; art. 9 controversie; art. 10 domicilio; art. 11 spese,

Laurito.....

Il Comune di Laurito
Il Responsabile del Servizio Affari Generali

L'Esercizio Commerciale

TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO (EU) 2016/679

PREMESSO CHE:

- Il titolare del trattamento di dati personali può proporre una persona fisica, una persona giuridica, una pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo quale responsabile al trattamento dei dati che sia nominato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo di sicurezza;
- il responsabile del trattamento deve inoltre presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della normativa richiesti dalle disposizioni pro tempore vigenti in materia, e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- il responsabile deve procedere al trattamento secondo le istruzioni impartite dal titolare per iscritto con il presente contratto e con eventuali accordi successivi;
- è intenzione del titolare consentire l'accesso sia al responsabile che alle persone autorizzate al trattamento per i soli dati personali la cui conoscenza è necessaria per adempiere ai compiti loro attribuiti;
- Con riferimento al servizio oggetto ("Servizio") consistente nell'erogazione di prodotti rientranti nei beni di prima necessità nell'ambito della misura di **"SOSTEGNO FAMIGLIA" tramite "Buoni d'Ordine"** di cui all'Ordinanza DPCM Protezione Civile n.658 del 29 marzo 2020 che comporta il trattamento di dati personali di titolarità del Comune di Laurito

TUTTO CIÒ PREMESSO,

1) il Comune di Laurito, quale titolare dei dati cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare"), in persona del suo legale rappresentante designa quale responsabile dei trattamenti dei dati personali (di seguito "Responsabile") effettuati in relazione al Servizio;

2) In ogni caso, il Titolare affida al Responsabile tutte – ed esclusivamente – le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie per dare piena esecuzione al Servizio. In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile ne risponderà qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro tempore vigente in materia di trattamento di dati personali specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del Titolare.

3) Il Titolare si impegna a comunicare ufficialmente al Responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati. Il Responsabile o le persone autorizzate al trattamento non potranno effettuare nessuna operazione di trattamento dei dati al di fuori di quelle necessarie sopra ricordate.

4) Il Responsabile, per quanto di propria competenza, è tenuto in forza di legge e del presente contratto, per sé e per le persone autorizzate al trattamento che collaborano con la sua organizzazione, a dare attuazione alle misure di sicurezza previste dalla normativa pro tempore vigente in materia di trattamento di dati personali (art. 32 del regolamento UE n. 2016/679) fornendo assistenza al Titolare nel garantire il rispetto della medesima. Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
- trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

5) Il Responsabile applicherà le misure di sicurezza, di cui al punto precedente, al fine di garantire:

- se del caso, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico.

Il Responsabile, su richiesta del Titolare, coadiuva quest'ultimo nelle procedure davanti all'Autorità di Controllo competente e all'Autorità Giudiziaria in relazione alle attività rientranti nella sua competenza.

6) Il Responsabile, nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa pro-tempore vigente, si impegna ad informare il Titolare dopo essere venuto a conoscenza di violazioni di dati personali e a fornire la più ampia collaborazione al Titolare medesimo nonché alle Autorità di Controllo competenti e coinvolte al fine di soddisfare ogni applicabile obbligo imposto dalla normativa pro tempore applicabile (es. notifica della violazione dei dati personali all'Autorità Controllo competente; eventuale comunicazione di una violazione dei dati personali agli interessati).

Il Responsabile assiste altresì il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla eventuale valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo.

7) Il Responsabile, nell'ambito della propria struttura aziendale, provvederà ad individuare le persone fisiche autorizzate al trattamento. Contestualmente alla designazione, il Responsabile si fa carico di fornire adeguate istruzioni scritte alle persone autorizzate al trattamento circa le modalità del trattamento, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge e dal presente contratto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Responsabile, nel designare per iscritto le persone autorizzate al trattamento, dovrà prescrivere che essi abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati. Dovrà, inoltre, verificare che questi ultimi applichino tutte le disposizioni in materia di sicurezza relativa alla custodia delle parole chiave (trattamenti elettronici). Dovrà infine verificare che conservino in luogo sicuro i supporti non informatici contenenti atti o documenti con categorie particolari di dati (dati sensibili o giudiziari) o la loro riproduzione, adottando contenitori con serratura (trattamenti cartacei di dati sensibili). Sarà cura del Responsabile vincolare le persone autorizzate al trattamento alla riservatezza o ad un adeguato obbligo legale di riservatezza, anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto di collaborazione intrattenuto con il Responsabile, in relazione alle operazioni di trattamento da esse eseguite.

8) Inoltre, ove occorre e per quanto concerne i trattamenti effettuati per fornire il Servizio dalle persone autorizzate al trattamento con mansioni di "Amministratore di Sistema", il Responsabile è tenuto altresì al rispetto delle previsioni pro tempore applicabili relative alla disciplina sugli amministratori di sistema contenute nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009. Il Responsabile, in particolare, si impegna a conservare direttamente e specificamente gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema, e a fornirli prontamente al Titolare su richiesta del medesimo.

9) Nel caso in cui il Responsabile riceva istanze dagli interessati per l'esercizio dei diritti riconosciuti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali dovrà:

- darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare allegando copia della richiesta;
- tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati.

In particolare, ove applicabile e in considerazione delle attività di trattamento affidategli, il Responsabile dovrà:

- permettere al Titolare di fornire agli interessati i propri dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, nonché di trasmettere i dati ad altro titolare;
- permettere al Titolare di garantire in tutto o in parte i diritti di opposizione e limitazione del trattamento.

10) Il Responsabile dovrà eseguire i trattamenti funzionali alle mansioni ad esso attribuite in relazione al Servizio o derivanti da istruzioni scritte del Titolare, anche con riferimento all'eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale. Qualora sorgesse la necessità di trattamenti sui dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, il Responsabile dovrà informare preventivamente il Titolare.

11) Col presente contratto, il Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento ("sub-responsabile/i"), nella prestazione del Servizio.

Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, il Responsabile medesimo si impegna a selezionare sub responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti di cui alla normativa pro tempore applicabile e

garantisca la tutela dei diritti degli interessati. Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali, imposti dal Titolare sul Responsabile ai sensi della normativa pro tempore vigente e degli applicabili provvedimenti speciali della competente Autorità di Controllo, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento.

Qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile riconosce di conservare nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei sub-responsabili coinvolti, nonché si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della applicabile normativa sulla tutela dei dati personali da parte del Responsabile e dei suoi sub-fornitori.

Il Responsabile si impegna altresì ad informare il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti la sostituzione di altri subresponsabili, dando così al Titolare la possibilità di opporsi a tali modifiche.

Il Titolare autorizza espressamente, altresì, il Responsabile, che a ciò si impegna, a stipulare per suo conto con eventuali subfornitori, quando stabiliti in un paese al di fuori dell'Unione Europea per il quale la Commissione Europea non abbia emesso un giudizio di adeguatezza del livello di protezione dei dati personali, un accordo per il trasferimento dei dati all'estero contenente le apposite clausole contrattuali (e successive modifiche) adottate dalla stessa Commissione Europea con Decisione 2010/87/EU del 5 febbraio 2010.

12) Il Titolare dichiara, inoltre, che i dati da lui trasmessi al Responsabile:

- sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;

- in ogni caso, i dati personali e/o le categorie particolari di dati personali, oggetto delle operazioni di trattamento affidate al Responsabile, sono raccolti e trasmessi rispettando ogni prescrizione della normativa applicabile. Resta inteso che rimane a carico del Titolare l'onere di individuare la base legale del trattamento dei dati personali degli interessati.

13) Il Titolare risponde del trattamento delle informazioni attuate tramite procedure applicative sviluppate secondo sue specifiche e/o attraverso propri strumenti informatici o di telecomunicazioni.

14) Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro

soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di ottenere informazioni circa lo svolgimento delle operazioni di trattamento o del luogo in cui sono custoditi dati o documentazione relativi al presente contratto. In ogni caso il Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, a che le informazioni fornite al Titolare a fini di verifica siano utilizzate solo per tali finalità. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

15) Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile o del Servizio, il Responsabile a discrezione del Titolare e su richiesta di quest'ultimo sarà tenuto a:

- (i) restituire al Titolare i dati personali oggetti del trattamento oppure
- (ii) provvedere alla loro integrale distruzione salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.).

In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare, dietro sua richiesta, apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni di titolarità del Titolare. Il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione. La presente nomina avrà efficacia fintanto che sia erogato il Servizio, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo o il Servizio non fosse più erogato, anche il presente contratto verrà automaticamente meno senza bisogno di comunicazioni o revoche, ed il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.

16) Il Titolare può, una volta l'anno e con preavviso di almeno due (2) settimane, procedere alla verifica ispettiva delle strutture di trattamento del Responsabile, direttamente o incaricando un ente di verifica indipendente di comprovata esperienza e vincolato da un rigoroso obbligo di riservatezza, al fine di garantire il rispetto degli obblighi di cui al presente accordo.

17) Ai fini del presente accordo, con "paese terzo" si intende qualsiasi paese o giurisdizione al di fuori dello SEE (Spazio Economico Europeo) che la Commissione Europea e/o le autorità competenti in materia di protezione dei dati non abbiano riconosciuto in grado di garantire un livello di protezione adeguato dei dati personali ai sensi della Direttiva.

Se il Responsabile ha sede o intende trasferire i dati personali del Titolare a un subfornitore (inclusa una società affiliata) sito in un paese terzo, compresi i paesi al di fuori dello SEE, potrà farlo solo dopo aver ottenuto dal Titolare stesso espressa approvazione di tale trasferimento dei dati personali verso un paese terzo.

In tal caso e al fine di ottenere tale previa approvazione, il Responsabile garantisce di aver posto in atto, e che i suoi eventuali subresponsabili (incluse eventuali affiliate) hanno posto in atto, misure di sicurezza idonee al fine di garantire la protezione adeguata dei dati personali del Titolare.

Ove necessario, il responsabile si impegna a collaborare attivamente con il Titolare per consentire a quest'ultimo di mettere in atto misure di sicurezza idonee al fine di garantire che i dati personali trasferiti verso un paese terzo beneficino di suddetto livello adeguato di protezione. In particolare, il Responsabile si impegna a far sì che:

- i subresponsabili debitamente autorizzati che trattano i dati personali del Titolare in un paese terzo stipolino adeguati accordi contrattuali con lo stesso e ne rispettino i relativi obblighi (ivi comprese le clausole contrattuali tipo della Commissione Europea, o di altra autorità competente, per i trasferimenti dei dati personali, in particolare quelle della Commissione Europea relative al "Responsabile del trattamento" ai sensi della decisione 2010/593); o
- vengano poste in atto misure alternative alle clausole contrattuali tipo al fine di garantire un livello appropriato di protezione dei dati personali di Titolare, se le autorità europee o locali competenti in materia di protezione dei dati hanno riconosciuto l'adeguatezza di tali misure.

18) Resta inteso che il presente contratto non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dal medesimo.
Con il presente contratto si intende espressamente revocare e sostituire ogni altro contratto o accordo tra le parti inerente il trattamento di dati personali.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

(timbro e firma)

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

(per accettazione)

(timbro e firma)

Prot. N. ____ del ____/____/2020

(Copia per il Beneficiario)

COMUNE DI _____
 (PROVINCIA DI _____)

COC EMERGENZA COVID-19
BUONO D'ORDINE "SOLIDARIETÀ ALIMENTARE" n. ____ del ____/____/2020

Ai sensi del DL 23 febbraio 2020, n.6 e DPCM 23 febbraio 2020, DPCM 25 febbraio 2020, DPCM 1 marzo 2020, DPCM 4 marzo 2020, DPCM 8 marzo 2020, DPCM 9 marzo 2020, DPCM 11 marzo 2020, DPCM 28 marzo 2020 nonché dell'Ordinanza PCM Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 29 marzo 2020.

In deroga alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.50/2016 e s.m. e i., giusta Ordinanza n.658/2020;

Vistala delibera di G.C. n. 21 del 31.03.2020;

Viste le risultanze istruttorie;

Visti i pareri di regolarità contabile sulla procedura;

Nei confronti del/la sig./sig.ra _____ nato/a a _____

Il _____ C.F. _____ residente in _____

Si emette il presente BUONO D'ORDINE

SOSTEGNO FAMIGLIA del valore di € 25,00 (venticinqueeuro/00)

Da spendere presso il seguente esercente _____

Via _____ P.Iva _____

La riscossione del presente Buono d'Ordine è a cura dell'esercente previa rendicontazione della spesa effettuata con il dettaglio dei prodotti, giusta copia dello scontrino analitico dell'acquisto.

_____, ____/____/2020

Il Dirigente incaricato

 Timbro e Firma

DICHIARAZIONE DELL'ESERCENTE (da consegnare al Comune di Laurito ad avvenuto acquisto)

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____

C.F. _____ residente in _____

titolare della Ditta _____ Partita Iva _____

con sede in _____ alla Via _____

Ha incassato il presente Buono d'Ordine in data ____/____/2020

 Firma

Prot. N. ____ del ____/____/2020

(Copia per l'Ufficio)

COMUNE DI _____
(PROVINCIA DI _____)

COC EMERGENZA COVID-19

BUONO D'ORDINE "SOLIDARIETÀ ALIMENTARE" n. ____ del ____/____/2020

Ai sensi del DL 23 febbraio 2020, n.6 e DPCM 23 febbraio 2020, DPCM 25 febbraio 2020, DPCM 1 marzo 2020, DPCM 4 marzo 2020, DPCM 8 marzo 2020, DPCM 9 marzo 2020, DPCM 11 marzo 2020, DPCM 28 marzo 2020 nonché dell'Ordinanza PCM Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 29 marzo 2020.

In deroga alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.50/2016 e s.m. e i., giusta Ordinanza n.658/2020;

Vista delibera di G.C. n. 21 del 31.03.2020

Viste le risultanze istruttorie;

Visti i pareri di regolarità contabile sulla procedura;

Nei confronti del/la sig./sig.ra _____ nato/a a _____

Il _____ C.F. _____ residente in _____

Si emette il presente BUONO D'ORDINE

SOSTEGNO FAMIGLIA del valore di € 25,00 (venticinqueeuro/00)

Da spendere presso il seguente esercente _____

Via _____ P.Iva _____

La riscossione del presente Buono d'Ordine è a cura dell'esercente previa rendicontazione della spesa effettuata con il dettaglio dei prodotti, giusta copia dello scontrino analitico dell'acquisto.

_____, ____/____/2020

Il Dirigente incaricato

Timbro e Firma

DA COMPILARSI A CURA DELL'UFFICIO

Buono d'Ordine incassato in data ____/____/2020

Buono d'Ordine trasmesso per la liquidazione in data ____/____/2020 Prot. ____ n. ____ del ____/____/2020

Documentazione fiscale allegata a comprova SI NO

Verifica di regolarità in merito ai prodotti acquistati SI NO

Data di trasmissione all'ufficio finanziario per la liquidazione ____/____/2020

L'istruttore
